

Focus

Bilanci in rosso

Nuove norme per la tutela di Pmi e famiglie troppo indebitate

Nei primi mesi del 2012 sono entrate in vigore le regole che aiutano ad affrontare il sovraindebitamento per soggetti che non possono accedere alle procedure di fallimento

L'adeguamento alla realtà europea, in tempo di crisi, passa anche attraverso un nuovo strumento che l'esecutivo Monti ha posto in essere a cavallo tra 2011 e 2012 con l'obiettivo di sostenere piccoli imprenditori non soggetti alle procedure fallimentari, ma anche (novità assoluta) famiglie, strette da un livello d'indebitamento tendenzialmente crescente e da una scarsa disponibilità del sistema bancario ad erogare credito.

Di fatto, con il decreto legge 212/2011 entrato in vigore lo scorso 23 dicembre e con la legge 3 del 2012 (che diversamente dal provvedimento precedente non prevede espressamente discipline diversificate per piccoli imprenditori e consumatori, ma parla genericamente di "debitori") sono state emanate nuove norme per fronteggiare la situazione a copertura del sovra indebitamento di imprese e consumatori attraverso la conclusione di un accordo con i creditori. Norme che, oltre ad avvicinare l'Italia all'Europa, hanno anche l'obiettivo di deflazionare il contenzioso nelle aule di giustizia.

Il sovraindebitamento

La normativa, come spiega il notaio Guido De Rosa, responsabile dell'Ufficio Studi del Consiglio nazionale del notariato e già presidente del Consiglio notarile di Bergamo dal 2001 al 2007, «definisce il sovra indebitamento come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni».

Ad esserne interessati, sono tutti i soggetti oggi esclusi dalle procedure concorsuali. «In particolare, i piccoli imprenditori (artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia) e i consumatori. La legge 3 del 2012, diversamente dal provvedimento che, in materia, l'ha preceduta (D.L. 212/2011),



Guido De Rosa

non prevede espressamente discipline diversificate per piccoli imprenditori e consumatori, ma parla genericamente di debitore» spiega De Rosa.

La ristrutturazione del debito

La legge 3/2012 prevede che il debitore possa concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti in base ad un piano che assicuri il pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente.

Cosa prevede il piano

«Il piano - spiega il notaio De Rosa - prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori».

Le classi di creditori

Sono privilegiati i creditori ai quali sono state concesse garanzie («ciò avviene principalmente nei confronti del sistema bancario»), e comunque coloro che

«hanno un motivo per essere preferiti ad altri creditori», come ad esempio lo Stato, gli enti di previdenza, i professionisti, gli artigiani, i coltivatori diretti per i servizi resi o per i beni venduti.

Cessione di crediti futuri

Con la nuova norma è possibile prevedere che i creditori siano soddisfatti anche cedendo dei crediti futuri. «Non solo, ma l'art. 8, per favorire la conclusione di questi accordi, prevede che possano intervenire dei garanti, che assicurano il conferimento di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo. Spesso questi garanti sono dei familiari che danno un aiuto, contribuendo a sollevare il congiunto da una situazione di difficoltà».

Il ricorso alla procedura

Tendenzialmente si potrà ricorrere sempre a questa procedura, ma con due limitazioni: «Non deve trattarsi di soggetti assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali (gli imprenditori) e occorre non aver fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla medesima procedura».

Come fare

«Saranno gli "organismi" ad aiutare i debitori in difficoltà, guidandoli verso il deposito della proposta di accordo presso il tribunale del luogo dove egli risiede o ha la sede principale». Occorrerà quindi depositare l'elenco di tutti i creditori, indicare le somme dovute, o i beni, indicare gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, la composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il piccolo imprenditore, ad esempio, deve depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari unitamente a una

Le regole del sovraindebitamento



Il piano

È un accordo di ristrutturazione del debito che assicura il regolare pagamento dei creditori, indicando scadenze e modalità di liquidazione. È valutato, controllato e vagliato dagli organismi di composizione della crisi presenti nel circondario del tribunale di competenza.



Il consenso

È necessario il consenso del 70% dei creditori, comunicato all'organismo di composizione della crisi, con una dichiarazione di assenso alla proposta.



A chi interessa

Tutti i soggetti esclusi dalle vigenti procedure concorsuali. In particolare, micro e piccole imprese e consumatori.



L'organismo

L'organismo di composizione della crisi aiuta i debitori in difficoltà, guidandoli verso il deposito del piano presso il tribunale. Comunica ai creditori il raggiungimento del quorum necessario all'avvio della procedura. Affronta le difficoltà nell'esecuzione dell'accordo, vigila sulla sua corretta esecuzione.



Il deposito

La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo dove il debitore risiede o ha la sede principale.



Il giudice

Il giudice omologa (cioè approva e rende efficace) l'accordo, dopo aver ricevuto dall'organismo la comunicazione del raggiungimento del consenso di almeno il 70% dei creditori. Può anche nominare un liquidatore quando, per la soddisfazione dei crediti, sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento o se la nomina è stata prevista nell'accordo.



La moratoria

Per 120 giorni non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni contro il patrimonio del debitore.



Controversie

Procedura prevista dagli articoli 737 e seguenti del Codice Civile.



COMPTON.IT

Un percorso di tutela per aiutare a ristrutturare i forti passivi

Centoventi giorni di «scudo» monitorato per risollevarsi

dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

Cosa fa il Tribunale

Dopo il deposito dei documenti, «il giudice, valuta se la proposta è fondata: fissa un'udienza, dispone la comunicazione ai creditori e un'idonea pubblicità della proposta e del decreto, nonché, se il proponente svolge attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese». Quindi, se il debitore non ha assunto iniziative o atti in frode ai creditori, «dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni ese-

cutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisti di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori. In altre parole, ci sono 120 giorni di "tregua"».

In pratica, se il giudice procede, per 120 giorni non si subiranno pignoramenti. «Durante questo periodo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano, il che vuol dire che "resta tutto in sospeso". I creditori faranno pervenire, nelle modalità previste dalla norma, all'organismo di composizione della crisi (enti pubblici, soggetti iscritti al registro del ministero della Giustizia, organismi di mediazione camerale, segretariato sociale, ordini professionali Ndr), una dichiarazione sottoscritta contenente il proprio consenso alla proposta».

Il quorum per l'accordo

È necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti, anche se il Governo sta lavorando all'ipotesi di abbassare la percentuale al 60%. «L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie Fiscali e agli enti gestori di forme di pre-

videnza e assistenza obbligatorie». Un caso particolare è quando i debiti che vengono ristrutturati sono stati assunti da più soggetti congiuntamente, e la ristrutturazione è chiesta da uno solo. «Rispetto a loro - ricorda De Rosa -, l'accordo non produce effetti, il che vuol dire che il creditore potrà comunque agire nei loro confronti».

La conclusione della procedura

Il giudice omologa l'accordo dopo aver ricevuto dall'organismo di conciliazione una relazione sui consensi espressi dai creditori. «Nella decisione, il giudice può anche nominare un liquidatore quando, per la soddisfazione dei crediti, sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se la nomina del liquidatore è stata prevista nell'accordo. È anche possibile che il giudice, dopo aver sentito il liquidatore e verificato la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, autorizzi lo svincolo delle somme riscosse ed ordini la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché ogni altro vincolo». In parole più semplici, dai beni del debitore vengono cancellati i pignoramenti e le ipoteche, e cioè tolti dai registri pubblici le «tracce» delle insolvenze precedenti. ■